

**M. Fioravanti, Stato costituzionale in trasformazione, ed. Mucchi, Modena 2021; A. Baldassarre, Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale, ed. Mucchi, Modena 2020.**

Le due conferenze brevi, sulle quali s'intende richiamare l'attenzione dei lettori della Rivista, si confrontano con uno dei temi più discussi e controversi in dottrina dello Stato ed in teoria generale del diritto: quello della più corretta individuazione del concetto di costituzionalismo.

I due autori affrontano la questione, partendo da due punti di vista assai simili, ma successivamente sviluppano le rispettive trattazioni, seguendo percorsi argomentativi differenti, il cui approfondimento consente di percepire come i problemi, che ne hanno ispirato il ragionamento (e quindi, le conclusioni), siano profondamente diversi.

Sia Baldassarre che Fioravanti prendono avvio - sulla scorta di quanto già a suo tempo sottolineato in Italia dai numerosi scritti di N. Matteucci - dalle profonde differenze tra il costituzionalismo, sviluppatosi negli Stati Uniti d'America ed il quasi contemporaneo costituzionalismo che dalla Rivoluzione francese in poi è venuto affermandosi al di qua dell'Atlantico.

Negli Stati Uniti d'America sin dalla seconda metà del '700 si era formata un'idea di costituzione, che s'identificava nella sua essenza come "*Bill of Rights*" e si configurava, sulla scia della tradizione giusnaturalista, come *higher law*, con un contenuto costituito "dai valori condivisi e riconosciuti quali base della convivenza comune". L'unità statale va "pensata come una pluralità di poteri, tra loro separati e sottoposti a reciproci controlli (*checks*) e bilanciamenti (*balances*), che rinvergono la loro unità al livello sociale (*society*) nella produzione di valori condivisi (costituzione), cui tutti i poteri pubblici (*government*) sono sottoposti, essendo quelli

i criteri di validità del loro esercizio”.

Riprendendo un modo di esprimersi di Böckenförde si può dire che è la Costituzione degli Stati Uniti d'America che istituisce il potere statale di dominio e di decisione.

La cultura degli artefici della Rivoluzione americana non ragionava alla luce del concetto di Stato o del concetto di sovranità, ma in termini “di società e di governo, di una società cioè che, per alcuni, nella libera e dinamica espansione delle sue forze, nella gelosa difesa delle sue autonomie locali, rappresentava il bene, mentre il governo era un male purtroppo necessario...il pensiero politico americano...non dissolve il popolo nello Stato, come non nasconde, depersonalizzandolo, il governo nello Stato”, ponendosi piuttosto il problema di limitare il governo al fine di tutelare i diritti e la libera e spontanea attività dei singoli, dei gruppi, delle diverse forze sociali. Si potrebbe dire, con una formuletta tanto efficace, quanto però poco approfondita, che alle origini del costituzionalismo americano è presente molto del pensiero di Locke e poco di quello di Hobbes.

In Europa lo sviluppo dell'idea di costituzione non poteva non essere diverso. Infatti in America si trattava di affermare il distacco delle Colonie dalla Madrepatria e di costituire, facendola nascere quasi dal nulla, una struttura di potere completamente nuova. Mentre in Europa si trattava di distruggere un ordine precedente per sostituirlo con uno nato dalle ceneri del primo, incidendo profondamente su una stratificazione sociale consolidatasi nei secoli e distruggendo un intero ordinamento per configurarne un altro *ex novo*.

Da queste differenze nasce una diversa concezione della Costituzione, che in Europa non poteva non assumere un senso, per così dire, volontaristico, a significare che essa era pur sempre intesa come espressione della volontà di un sovrano. Quest'ultimo, nel pensiero dei rivoluzionari francesi, si identificava con il popolo stesso (meglio si direbbe: “la Nazione”, risolvendosi nel Terzo Stato, cioè nella borghesia), cioè con la sua maggioranza, che assumeva la capacità di esprimersi soltanto attraverso i propri rappresentanti, mentre in altri paesi (come l'Italia, la Germania o la stessa Francia della Restaurazione) il titolare della sovranità doveva

individuarsi nel Monarca assoluto, che attraverso la *Charte octroyée* si autolimitava e poneva accanto a se' un altro centro di potere (il Parlamento), la cui funzione era quella di evitare un uso dispotico del suo potere. Si trattava, in altri termini, di mutare il centro unitario di potere, cui riferire quella *summa in subditos legibusque soluta potestas* che costituiva, per una lunga tradizione di pensiero sintetizzata nella formula di Bodin, il contenuto della sovranità.

Il soggetto che veniva affacciandosi come titolare (o contitolare) della sovranità, cioè il popolo o la Nazione, che dir si voglia, era (a differenza del Monarca persona fisica) un ente astratto, che poteva agire solo attraverso l'Assemblea rappresentativa, sicché la legge votata da quest'ultima doveva ritenersi *expression de la volonté générale*: atto sovrano per eccellenza, che, in quanto tale, non era suscettibile di incontrare limiti. La stessa Costituzione era o espressamente modificabile da parte della legge ordinaria (le c.d. Costituzioni flessibili) o destinata a vivere nei limiti e solo nei limiti in cui fosse stata attuata dalla legge ordinaria (si pensi alle leggi costituzionali della III Repubblica francese, che, pur modificabili con un procedimento aggravato e, quindi, classificabili tra le costituzioni c.d. rigide, non prevedendo alcuna possibilità di sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, finivano per consentire al legislatore ordinario - cioè all'Assemblea rappresentativa - la più ampia discrezionalità e per attribuirgli un potere illimitato).

Sino a questo punto i due Autori convergono sulle conclusioni, anche se a chi scrive sembrerebbe interessante seguire, oltre alle divergenze, anche ciò che di comune vi è nelle radici culturali dei due costituzionalismi, che potremmo definire con larghe approssimazioni "storico-politici": quello statunitense e quello europeo. E se non pare possa esservi dubbio che esse vadano individuate nell'Illuminismo, sembra altrettanto evidente che quella grande corrente di pensiero ha operato al di là e al di qua dell'Atlantico in contesti politici, economici e sociali profondamente diversi e che, mentre nel Nord America erano maggiormente diffuse le dottrine dell'Illuminismo inglese, sul quale si faceva sentire una certa ispirazione religiosa, nel continente europeo era il pensiero degli illuministi francesi a farla da padrone.

E se sono ampiamente provati gli interscambi politico-culturali tra i rivoluzionari americani ed i rivoluzionari francesi, neppure dovrebbero essere trascurati dalla ricerca scientifica quei movimenti culturali che, pur senza farvi (ma anche facendovi) esplicito riferimento, tesero - anche nell'Europa continentale - ad introdurre nella vita istituzionale alcuni elementi che si ritrovano nel costituzionalismo nordamericano: il che è ancora oggi oggetto di un certo, diffuso dibattito nella vicina Francia.

Tanto per fare alcuni superficiali e fugaci accenni, l'idea della sovranità del popolo, inteso come somma di individui, costituisce, proprio in quella parte del pensiero illuminista che ha ispirato le tesi e l'azione di alcuni attori della rivoluzione francese, l'antecedente ed il presupposto logico dell'idea che la sovranità popolare sia da attribuirsi al popolo, inteso totale, da individui, gruppi, autonomie, culture ed interessi diversi: idea quest'ultima che è stata propria dei *founding Fathers*, che si ispirarono, bensì, all'Illuminismo, ma attraverso la mediazione di quegli illuministi inglesi, che vedevano in Locke il loro massimo esponente, e del pensiero religioso dei Puritani.

Vi è mancata, nell'imperfetto (ad avviso concorde dei due autori) costituzionalismo europeo, la configurazione del potere di revisione della Costituzione come "potere costitutivo", onde le leggi costituzionali non avrebbero mai potuto modificarne *funditus* la Costituzione vigente: e a quest'ultimo fine si sarebbe dovuto far ricorso al "terribile potere costituente".

E che dire - se la sottolineatura non apparisse troppo banale - dell'influenza di Montesquieu sugli autori del *The Federalist* ed in particolare su Madison!?!

Non vi è dubbio che si è trattato di movimenti destinati ad essere travolti dal mito europeo della necessaria attribuzione della sovranità ad un centro unico (si pensi a quanto abbia giocato nella contrapposizione della Nazione al popolo e nell'attribuzione della sovranità della Nazione, sentita come ente astratto, il timore che, parlando di sovranità popolare, si sarebbe finiti per parcellizzare il concetto unitario di sovranità, attribuendone una porzione a ciascun cittadino, come tale

titolare di un diritto soggettivo mirato all'esercizio di una parte del potere sovrano); e tuttavia quei movimenti appaiono, scompaiono e ricompaiono con andamento carsico nel dibattito politico-istituzionale dei diversi paesi europei.

Così gli eventi rivoluzionari francesi vedono diverse correnti di pensiero, che - ora per garantire la divisione di poteri, ora per assicurare la stabilità della Costituzione ed evitare che i poteri costituiti si sostituissero al potere costituente, ora per proteggere i diritti dei cittadini e dei gruppi (basterebbe richiamare l'art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789) - ipotizzano la istituzione di speciali organi di garanzia in qualche modo indipendenti dall'Assemblea rappresentativa e dall'Esecutivo, non di rado attribuendo a tali organi le caratteristiche della giurisdizione. Più tardi nella cultura di lingua tedesca, intorno alla metà dell'Ottocento si realizzano (in Svizzera) o si affacciano proposte (in Germania ed Austria) per la creazione di una giurisdizione costituzionale. Quanto all'Italia, vediamo l'influenza dell'Illuminismo francese determinare la proposta dell'Eforato nell'effimera Costituzione Napoletana del 1799.

Ciò detto per *incidens*, vale la pena di sottolineare come le suddette convergenze tra i due volumetti si risolvono nel ritenere che solo nella seconda metà del Novecento il costituzionalismo europeo si è venuto assimilando a quello che ambedue gli Autori ritengono essere il "costituzionalismo" in senso vero e proprio, cioè al costituzionalismo statunitense. Tale assimilazione ha comportato, però, che al centro dell'ordinamento e del c.d. sistema delle fonti non si collocasse più la legge ordinaria (o altro atto normativo espressione della volontà di un soggetto fisico o fittizio, che dir si voglia), ma la costituzione ed i valori, che essa esprime, irraggiandosi tali valori sugli ambiti più reconditi dell'ordinamento stesso.

Da questo momento in poi le strade percorse dai due scritti divergono. Mentre Fioravanti punta sul fatto che il secondo dopoguerra avrebbe determinato in Europa un cambiamento della stessa forma di Stato, determinandosi una fase di trasformazione costituzionale (che, peraltro, ad avviso di chi scrive, stiamo vivendo), nella quale si attuerebbe il declino (definitivo?) dello Stato di diritto; Baldassarre,

invece, si confronta con uno dei problemi fondamentali della scienza giuridica (e della stessa filosofia del diritto): quello dell'identificazione formalistica del diritto con il diritto positivo e della separazione tra diritto e valori etici.

Fioravanti ritiene ormai superata la centralità della legge e del legislatore, nonché anacronistiche quelle concezioni che vogliono mantenere in vita i valori della società borghese (tutti? solo alcuni?), valori che, invece, ancora circolavano in seno alla nostra Assemblea Costituente del 1946-1948. Occorre, a suo avviso, prendere atto della forza normativa di tutte le disposizioni della Costituzione, e soprattutto di quelle disposizioni di principio, esponenti - se si vuole - programmi relativi ad una società futura, e conseguentemente del prevalente (se non addirittura esclusivo, a giudicare da alcuni passaggi del suo scritto) ruolo dei giudici ai fini della "attuazione" della Costituzione. Di qui la necessità che la transizione dallo "Stato di diritto" allo "Stato costituzionale" venga completata attraverso la trasformazione del sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi in un vero e proprio sindacato diffuso, superando quella che apparirebbe essere stata una timidezza della nostra Assemblea costituente. Parrebbe quindi, che Fioravanti voglia premere il piede sull'acceleratore in direzione della progressiva trasformazione che si sintetizza nella vecchia proposizione di R. Marcic *Vom Gesetzesstaat zum Richterstaat*, facendo dei giudici i nuovi "signori del diritto".

Per pervenire convincentemente a tale conclusione, però, si sarebbero dovuti sciogliere alcuni nodi problematici, che l'A. si guarda bene dall'affrontare. Il primo di essi è dato dall'uso disinvolto che Fioravanti fa del concetto di "attuazione", dimenticando, quasi, che esso ricopre e nel linguaggio scientifico ed in quello specifico della normazione scritta diversi significati (sarà sufficiente rinviare alla voce di G. Amato, *Disposizioni di attuazione*, in *Encicl. dir.* XIII, Milano 1964, 209 ss.). Per un verso appare non del tutto corretto, ragionare in astratto del concetto di "attuazione", senza riferimento ai diversi usi del concetto stesso, che emergono dal complesso delle proposizioni scritte nel nostro ordinamento, e senza tener conto che di attuazione non si parla solo in riferimento alla Costituzione, ma anche con riferimento alla normativa di rango legislativo: il che si è verificato e può verificarsi

o con fonti di grado pari a quello assunto dalle disposizioni attuate (v., ad es. il R.D. 30 marzo 1942, n.318, recante disposizioni su l'attuazione delle codice civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n.262) o con fonti di rango inferiore (v., *exempli gratia* R.D. 28 gennaio 1930, n. 289 e R.D. 10 gennaio 1937, n. 228).

Per altro verso, anche quando ci si riferisce alla attuazione di specifiche disposizioni della Costituzione, che si configurano per lo più come disposizioni di principio, il significato del termine “attuare” è diverso a seconda della disposizione costituzionale (“di principio” o “generica”, che dir si voglia), che necessita di essere, per così dire, “attuata”.

A questo proposito, va sottolineato come la dottrina italiana, sin da epoca fascista, abbia sia pur indirettamente esaminato il concetto, allorché fu chiamata ad affrontare, per un verso, il problema dell'efficacia giuridica della Carta del lavoro e, per l'altro verso in un periodo successivo l'ipotesi, prospettata dal ministro Grandi, di una “enunciazione legislativa dei principi generali dell'ordinamento fascista”.

Quel dibattito rimbalzò nel dopoguerra, quando si trattò di determinare quale fosse la natura e l'efficacia delle disposizioni di principio della Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948. A questo proposito la dottrina più sensibile alle novità scaturite e dagli eventi della seconda guerra mondiale e dal dibattito svoltosi in seno all'Assemblea Costituente proponeva di distinguere tra le disposizioni di principio suscettibili, da un lato, di ricevere un'immediata applicazione nei casi concreti e nel corso delle controversie innanzi giudici (in altri termini, in questi l'attuazione si risolve nella mera applicazione della norma al caso concreto) e, dall'altro, quelle disposizioni di principio, che, in quanto ponessero specifici fini all'azione dell'apparato governante nel suo complesso, avrebbero richiesto l'emanazione di una normativa (si potrebbe dire: di dettaglio) suscettibile di consentirne la traduzione in specifiche norme di condotta. Anche a queste ultime disposizioni costituzionali doveva tuttavia riconoscersi un'efficacia normativa immediata: e cioè quella di offrire al giudice una norma per colmare eventuali lacune riscontrabili nella normativa primaria (cioè, legislativa) e secondaria (regolamenti o provvedimenti

amministrativi per lo più generali), quella di costituire criterio orientativo per l'interpretazione delle leggi ordinarie ed infine quella di impedire la vigenza di quelle norme, che si ponessero in aperto contrasto con le finalità che la disposizione costituzionale di principio intendeva dovessero essere perseguite. Quest'ultima efficacia si sarebbe dispiegata nella sua integralità con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale (cioè solo nel 1956).

Ritenere, quindi, che l'attuazione della costituzione debba essere affidata al giudice comune attraverso un diffuso potere di disapplicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con i principi costituzionali (il che in definitiva potrebbe anche ammettersi) e soprattutto attribuire al giudice del caso concreto il potere di indicare, di volta in volta, le modalità da seguire perché dal caso al suo esame possa procedersi all'attuazione del principio costituzionale, tutto ciò sembra, per la verità, frutto di certe esagerazioni del creazionismo giudiziario.

Diverso e, per i lettori della nostra Rivista, forse più interessante l'itinerario intellettuale seguito da Baldassarre, il quale prende avvio da una serrata critica - del resto già svolta in altri precedenti suoi lavori - del positivismo legalista. Tuttavia egli non manca di criticare con altrettanta veemenza tanto il giusnaturalismo ed il giusrazionalismo del passato quanto il c.d. neogiusnaturalismo, ritenendo che tutte queste correnti di pensiero non possano prescindere dal postulare un "pensiero unico" e l'esistenza di un'élite sociale, che imponga le proprie convinzioni morali. La Costituzione, invece, "si forma nel politico-sociale". "Una costituzione si sviluppa all'interno delle dinamiche storico-sociali che si svolgono tra le varie parti e i gruppi della società e, principalmente, grazie ad esse". Essa è "anima della comunità", con ciò dovendosi riconoscere "nel concetto moderno di costituzione uno spessore spirituale-culturale". Anche per Baldassarre, dunque, la costituzione è un *Wert-System*.

Pervenuti che si sia a questo punto si aprono per il lettore una serie di quesiti, che corrispondono, poi, ad altrettanti dubbi, che, ora, trovano spiegazione in altri scritti dell'a., ora invece, investono direttamente il suo pensiero. Ci si limiterà in



questa sede a far cenno solo ad alcune di queste perplessità, senza pretesa di assumere a presupposto un punto di vista previamente definito, come a dire una diversa visione del costituzionalismo e, meno che mai, una teoria predefinita del diritto e dello Stato. Fermo restando che si tratta di perplessità dovute, forse, più ad incapacità di chi scrive di penetrare a fondo il pensiero di Baldassarre, che ad incompletezza nell'esposizione delle tesi di quest'ultimo.

Sembra che manchi un chiarimento riguardo all'ambito dell'agire umano cui appartengono i valori (l'etica, l'economia, il costume *etc.*) e soprattutto in ordine a come si attui il passaggio dai valori ai principi (i valori costituzionali vanno considerati - sia nel loro momento costitutivo, che nel loro sviluppo storico successivo - come elementi e non solo come fattori del divenire di una data società vista nella sua struttura socio-economica) o viceversa dai principi costituzionali ai valori (se la costituzione è l'"anima della comunità", risulta evidente come essa sia, a sua volta, "fondamento di valori della comunità politica"). Ciò dovrebbe indurre a ritenere, che per un costituzionalismo legato ad una rigorosa visione giuspositivistica, che voglia quindi escludere ogni rapporto tra diritto e morale, non ci possano essere valori rilevanti ai fini dell'interpretazione costituzionale, e che non siano stati, a loro volta, implicitamente o esplicitamente positivizzati nel testo della Costituzione. All'opposto un costituzionalismo impostato nel senso del giuspositivismo c.d. "inclusivo", per il quale i cambiamenti storico sociali, politici, economicisti, non possono non riflettersi sul campo giuridico, nuovi valori possono in ipotesi pur sempre nascere in seno alla società, per poi o (a) esprimersi in specifiche modifiche della Costituzione oppure (b) emergere in modo autonomo e spontaneo sul terreno sociale, influenzando l'etica ivi diffusa e di qui la cultura giuridica (talora trovando accoglimento in norme sottordinate a quelle della Costituzione formale, legislative, *etc.*) fino a dover essere bilanciati con gli stessi valori testualmente ricavabili dalla Costituzione vigente.

E se si può convenire con Baldassarre sul fatto che il costituzionalismo nord-americano ha visto nello stesso arco di tempo il formarsi in seno alla società di valori sociali unificanti il "*We the people*" e la loro positivizzazione nel biennio

1783-1789 (ci si riferisce ai primi 10 emendamenti costituenti il *Bill of Rights*), non può non tenersi conto come all'origine della Costituzione statunitense vi sia stata una cultura profondamente intrisa di giusnaturalismo lockiano, nel quale i valori precedono, per definizione, la positivizzazione in testi normativi scritti.

Anche ammesso, quindi, che i valori - per assumere giuridica rilevanza - siano da ricavarsi dai principi costituzionali, non può escludersi, però, che siano i principi (espressi, impliciti, o in via di formazione) a derivare da valori, che vengono emergendo dal contesto storico-culturale in cui il giurista opera, ed anche che i valori, già positivizzati in principi costituzionali, vengano modificandosi, a loro volta, quanto a portata e significato con lo svolgersi della storia relativa a quello stesso contesto socio-culturale, nel senso appunto che il rapporto principi-valori potrebbe descriversi con l'immagine di due correnti d'acqua che si immettono con pari forza e portata l'una nell'altra, onde diventa difficile per chi si trovi nel punto di confluenza individuare quale sia l'acqua appartenente all'una o all'altra corrente.

Emerge quindi l'altro dei nodi apparentemente irrisolti dello scritto in questione cui prima si faceva riferimento, che è poi quello della natura dei valori, che entrano in gioco nel momento stesso in cui occorre procedere ad un'interpretazione dei principi costituzionali, e che esigono di essere bilanciati con gli altri valori secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

Nel volumetto in ordine al quale si riferisce, non manca qualche passaggio, ampiamente confermato dalle opere del medesimo A., dal quale puoi evincersi una adesione al c.d. positivismo inclusivo (quello cioè che ha avuto come suoi noti esponenti nel secolo scorso H. L. A. Hart e H. Heller e che, a differenza del c.d. positivismo esclusivo, non ritiene si possa tracciare una cortina di ferro tra l'etica ed il diritto).

Occorre considerare però, che il giuspositivismo inclusivo assume gli atteggiamenti più vari, che vanno dalla forma più blanda, che ammette contatti fra il mondo dell'etica e quello del diritto solo di tipo sporadico, fino a quella che ritiene sussista una sorta di compenetrazione tra etica e diritto, onde quest'ultimo finirebbe

per dipendere in tutto e per tutto dall'etica, che guida il singolo interprete portatore, trasmodandosi, però, per questa via verso una sorta di “diritto libero”. Ciascuno di questi variegati atteggiamenti non ha mancato di sollevare dubbi e perplessità, sia da parte degli esponenti del c.d. giuspositivismo inclusivo che da parte dei sostenitori del giusnaturalismo e del giusrazionalismo. Ora, sembra a chi legge lo scritto qui segnalato, che l’A. non abbia mantenuto una sua precisa visione del giuspositivismo inclusivo e che il suo pensiero venga evolvendo attraverso l'approfondimento dei suoi studi, come si potrà ricavare dalla lettura dei suoi scritti precedenti o che seguono quello che qui si è inteso segnalare: si legga, ad es., il contributo agli *Scritti in memoria di L. Mengoni*, vol. III (Milano, 1995) o il recentissimo *Per una teoria sociale del diritto*, in *Lo Stato*, 2022.

Un ultimo aspetto del pensiero dell’A. merita di essere segnalato. Per lui l’“etica” non si identifica con il diritto naturale, né con un’etica religiosa e men che mai con un’etica prodotta dalla ragione umana. L’etica, cui sembra riferirsi Baldassarre è piuttosto un’“etica sociale”, frutto delle convergenze e divergenze di interessi, opinioni, aspirazioni, visioni sussistenti in una società pluralista e dal pacifico confronto fra i gruppi e le forze sociali che vi operano. Ma un’etica siffatta non potrà non tener conto dell’etica, di cui sono portatori, in spirito di tolleranza reciproca, gli appartenenti alle varie comunità religiose, che prendono parte attiva alla vita della società, all’interno della quale si pone il giurista.

In definitiva, il c.d. costituzionalismo, come spesso avviene per tutti gli -ismi, ci appare un concetto abbastanza fumoso, che risente non solo della polisemia del termine “costituzione”, ma anche dell’inevitabile condizionamento da parte delle vicende storiche, che ne circondano l’uso. È sufficiente ricordare come taluno (Nolte) abbia posto in evidenza che nell’immediato secondo dopoguerra la dottrina tendeva a sottolineare ciò che accomunava il costituzionalismo statunitense a quello europeo, proprio al fine di contrapporre il “costituzionalismo” ai regimi comunisti, mentre oggi, finito il clima di guerra fredda, si approfondiscono le differenze tra le due esperienze costituzionali, pur non mancandosi di rilevare come i due tipi di regimi (nordamericano ed europeo) tendano sempre più ad avvicinarsi.

Onde non sembra utile assolutizzare uno dei diversi tipi di costituzionalismo, etichettandolo, sia pur solo implicitamente, come “vero” o “puro” o “sostanziale”.

Del resto, quando si analizzano le varie forme di regime costituzionale che ha conosciuto la storia, ci si accorge che non sempre quello che può apparire un costituzionalismo vero è indenne da pecche o *deficit*, che invece, forme considerate di costituzionalismo immaturo hanno saputo per tempo colmare.

(D.N.)